



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail info@comune.rovetta.bg.it

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

Registro Generale dei Decreti n. 8 Registro annuale n. 8 del 11-06-2024

Oggetto: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

IL SINDACO

Richiamati:

- l'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL), con particolare riferimento al comma 2, per il quale il sindaco nomina "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco" e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
- il comma 135, art. 1, della legge 7 aprile 2014 numero 56:
".....
b) *per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;*"
- l'articolo 64 del TUEL che prevede l'incompatibilità della carica di consigliere con quella di assessore, ma solo nei comuni di oltre 15.000 abitanti, e dispone che coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini entro il terzo grado del sindaco, non possano "far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia";

Premesso che, a norma dell'articolo 48 del TUEL, la giunta:

- collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
- compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento;



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail info@comune.rovetta.bg.it

- collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
- riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
- è, altresì, di competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Premesso che:

- la giunta, al pari degli organi elettivi sindaco e consiglio comunale, è organo di governo del comune (articolo 36 TUEL);
- per effetto dei commi 184 e 185 dell'art. 2 della legge 191/2009, il numero massimo degli assessori di questo comune è n. 4, oltre al sindaco;

il sottoscritto ritiene di nominare **Assessori** le Signore ed i Signori sotto elencati, conferendo agli stessi formale delega politica nelle materie e per gli oggetti che seguono:

Christina Rotoli	Vicesindaco con delega all'istruzione e cultura
Livio Testa	Delega: Lavori pubblici e patrimonio
Marco Migliorati	Delega: Turismo e commercio
Massimo Scandella	Delega: Bilancio e Sport

Premesso infine che:

il comma 2 dell'articolo 53 del TUEL prevede che il **Vicesindaco** sostituisca il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione;

il sottoscritto ritiene di nominare, tra gli Assessori di cui sopra, la Signora Christina Rotoli Vicesindaco;

tanto richiamato e premesso, il sindaco:

DECRETA

la nomina dei componenti la giunta comunale e, tra questi, del Vicesindaco come sopra specificato.

Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene comunicato immediatamente agli interessati nonché, ai sensi dell'articolo 46 comma 2 TUEL, al consiglio comunale nella prima seduta utile. Inoltre, verrà pubblicato sul sito istituzionale del comune sino a revoca o rettifica.



COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail info@comune.rovetta.bg.it

IL SINDACO
MARINONI MAURO

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993).